

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 48-1701

L.R. 13/2020, artt. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalita' e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2001 s.m.i.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

- con legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) la Regione Piemonte è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 sul sistema sociale ed economico piemontese;

- la l.r. 13/2020 interviene fra l'altro a favore del comparto culturale, attraverso i due seguenti strumenti:

1) all'art. 17 (Sostegno all'associazionismo e all'indotto del Settore culturale - Solidarietà Cultura) autorizzando la concessione di un "bonus" una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00 a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell'indotto a supporto delle attività del comparto. L'art. 17 stabilisce che le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente;

2) al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III, il cui art. 54 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità. L'art. 55 prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individui modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) sostegno alle organizzazioni e agli Enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;

b) sostegno agli Enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;

c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);

d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;

e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;

f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19;

- gli strumenti di intervento previsti dall'art. 7 della l.r. 11/2018, il cui utilizzo è previsto dal sopra citato art. 55, con riferimento agli interventi regionali di sostegno a soggetti terzi sono i seguenti:

a) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:

- 1) intese istituzionali e accordi di programma con altre Pubbliche Amministrazioni;
- 2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;
- 3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura;
- 4) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- 5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;

b) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di Associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

c) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.

Ritenuto, con riferimento a quanto previsto all'art. 17, che:

- la concessione di un "bonus" una tantum a fondo perduto, a favore delle iniziative e dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della l.r. 11/2018 debba garantire un ampio raggio di intervento e sostegno e debba quindi essere rivolta a un'ampia platea di soggetti costituiti in forma singola o associata, quantificando pertanto il bonus in euro 700,00 per lavoratori autonomi e imprese individuali e in euro 1.000,00 per i soggetti costituiti in forma di Associazione o di altra tipologia di Ente non lucrativo di diritto privato o di Società;

- possano accedere al bonus, a seguito di pubblicazione di specifico avviso pubblico le seguenti tipologie di soggetti, che svolgano attività in modo esclusivo o comunque prevalente nel comparto culturale:

1) soggetti del comparto aventi sede legale e operativa in Piemonte, che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura): enti no profit, enti del Terzo Settore, Associazioni culturali, fondazioni, cooperative e associazioni temporanee di scopo i cui Statuti contemplino il perseguimento di finalità culturali, che operano in campo culturale e dello spettacolo;

2) imprese e operatori in possesso di partita IVA e aventi sede legale e operativa in Piemonte e che operano nei settori dell'indotto a supporto delle attività culturali, che rientrino in codici ATECO connessi in modo diretto o indiretto al comparto culturale e che non siano già stati inseriti fra i beneficiari dei bonus di cui alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19);

l'erogazione del bonus avvenga attraverso modalità a sportello, in un periodo compreso fra la data di pubblicazione dell'Avviso sino al 31 ottobre 2020, al fine di mettere a disposizione dei soggetti interessati un ampio spettro temporale;

- per il procedimento di gestione del bonus, in continuità e in analogia con quanto previsto dalla citata l.r. 12/2020 in merito ai Bonus una tantum a fondo perduto, al fine di consentire una più efficace gestione delle procedure, tenuto conto dell'elevata quantità di domande attese, che rende estremamente difficoltosa la gestione da parte delle strutture regionali a fronte dell'esigenza di dare riscontro in tempi ristretti e tempestivi ai richiedenti, la Direzione regionale competente in materia di cultura si possa avvalere di Finpiemonte s.p.a., società in house della Regione Piemonte,

consentendo in tal modo una puntuale verifica da parte della stessa Finpiemonte s.p.a. dell'assenza di sovrapposizioni di interventi fra gli strumenti delle due leggi regionali, fatta salva la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Dato atto a tal fine che:

- Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in house providing strumentale:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;

- può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica;

- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse.

Precisato che:

- l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. dovrà avvenire in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. 2-13588 del 22.03.2010 e s.m.i. ed alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. e dalla D.D. n. 43 del 27.02.2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della citata deliberazione, così come modificata dalla D.G.R. n. 17 - 2516/2015 e dalla D.G.R. n. 1 - 3120 dell'11.04.2016. L'affidamento a Finpiemonte S.p.A. troverà copertura nello stanziamento di cui al capitolo 141200 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Missione 5, Programma 2), a seguito di richiesta di specifico preventivo e relativa valutazione della sua congruità da parte della struttura regionale competente

- l'erogazione del Bonus una tantum da parte di Finpiemonte S.p.A. avverrà, nel rispetto delle soglie economiche indicate all'art. 17 comma 3 della L.R. n. 13/2020 e precisate nell'Allegato A alla presente deliberazione, tramite modalità a sportello, in un periodo compreso fra la data di pubblicazione dell'Avviso sino al 31 ottobre 2020, al fine di mettere a disposizione dei soggetti interessati un ampio spettro temporale.

Ritenuto inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Titolo III, Capo III della l.r. 13/2020, al fine di dare completa, organica e razionale applicazione ai principi in esso individuati e sopra integralmente richiamati, che:

a) le relazioni e i bilanci di progetto dei soggetti che intendono richiedere il sostegno regionale siano impostati sulla seguente articolazione, che viene applicata su tutte le linee e modalità di intervento:

- 1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
- 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali (per quegli ambiti non fondati esclusivamente sul volontariato);
- 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.

Nei bilanci di progetto deve comunque risultare una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3);

b) il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte venga definito, previa approvazione della progettualità presentata e conseguente assegnazione delle risorse con apposita deliberazione della Giunta Regionale, da specifiche convenzioni che si basano su un progetto per il 2020 coerente con la contingente situazione emergenziale e che accolga pertanto le tre aree di attività sopra individuate;

c) siano limitati in modo significativo i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte e che gli eventuali accordi di collaborazione e di convenzione a sostegno di specifici progetti debbano essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta regionale;

d) in attesa che il Programma triennale della cultura 2022/2024 definisca e reimposti le diverse modalità di intervento della Regione in ambito culturale, si preveda nel corrente anno l'attivazione avvisi pubblici di finanziamento destinato a quei soggetti che nel biennio 2018/2019, nell'ambito del Programma di Attività 2018/2020, hanno vista riconosciuta dalla Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto di convenzione, stabilendo che, al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, un importo dei contributi non superiore a euro 120.000,00. Sono previsti due avvisi pubblici, articolati per competenza rispettivamente fra Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali e Settore Promozione attività culturali, patrimonio linguistico e spettacolo;

e) gli Avvisi pubblici di finanziamento relativi alle linee di intervento di cui alla l.r. 11/2018 siano ispirati a una significativa semplificazione della fase di valutazione delle domande e di definizione degli importi.

f) in particolare, al fine di dare organicità agli interventi, viste le modalità di assegnazione dei contributi come di seguito esplicitate e in una logica di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti che sia coerente con i principi generali individuati all'art. 55 della l.r. 13/2020, siano previsti nel corrente anno, compatibilmente con l'assegnazione delle risorse sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, oltre ai sopra citati avvisi di cui alla lettera d), i seguenti avvisi pubblici di finanziamento:

1. avviso pubblico destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo II (Istituti e Luoghi della Cultura) artt. 21 lettera h) e 23 e Capo III (Promozione del libro e della lettura) art. 27 della l.r. 11/2018";

2. avviso pubblico destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo IV (Attività culturali e di spettacolo), dall'art. 31 all'art. 38, della l.r. 11/2018, con esclusione dell'art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo);

3. avviso pubblico destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);

4. avviso pubblico destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);

5. avviso pubblico destinato alla linea di intervento individuata al Titolo II, Capo II (Istituti e Luoghi della Cultura) art. 26 della l.r. 11/2018, riferita agli Istituti Culturali.

g) il principio della storicità, di cui all'art. 55 comma 1 lettera e), sia inteso in riferimento agli esiti degli avvisi pubblici di finanziamento del triennio 2017-2019, per cui hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2019 si siano trovati in una delle seguenti condizioni, riferite al bando in cui intendono concorrere:

1) assegnatari del contributo regionale;

2) assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100, pur in assenza della assegnazione del contributo regionale e a prescindere dalla motivazione della mancata concessione (ad esempio risorse nel frattempo esaurite, importo spettante inferiore alla soglia minima di contribuzione);

- h) l'accesso ai benefici previsti dagli artt. 54 e 55 sia incompatibile con l'accesso al Bonus Cultura di cui all'art. 17;
- i) l'importo ammissibile non possa superare l'importo del contributo (o della somma dei contributi, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di più contributi in uno degli anni del triennio precedente) più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata concessione, ad esempio per esaurimento delle risorse) nel triennio 2017-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non potrà comunque essere superiore a 120.000,00 euro;
- l) la relazione illustrativa del programma 2020 dei richiedenti sia impostata secondo le tre tipologie di attività già riportate nella Premessa. Sono ammessi programmi di attività riferiti all'anno solare 2020, salvo ambiti che per loro natura sono caratterizzati dallo scavalco fra gli anni 2020/2021;
- m) nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze riferite ad un ambito di intervento, le risorse disponibili per il medesimo risultassero insufficienti, ogni importo venga ridotto proporzionalmente, in modo che la sommatoria dei contributi assegnabili trovi capienza nelle risorse disponibili;
- n) ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino ammessi a finanziamento sia assegnato un contributo minimo pari a euro 2.000,00;
- o) siano previste deroghe per l'anno 2020 alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019, che disciplina le disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi a favore, fra gli altri, del comparto cultura, al fine di rendere tali disposizioni maggiormente rispondenti ai principi generali contenuti nel citato art. 55 della l.r. 13/2020.

Rilevato che le indicazioni sopra riportate con riferimento all'applicazione di quanto stabilito all'art. 17 per quanto concerne il "bonus" una tantum a fondo perduto e agli artt. 54 e 55 per quanto riguarda l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 sono esplicitate e sviluppate nel documento "Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19). Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale" che ha ottenuto in data 15 luglio 2020 il parere favorevole della Commissione consiliare competente in materia di Cultura e che viene allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che i termini e i responsabili dei procedimenti relativi agli Avvisi pubblici di finanziamento sono individuati ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 e s.m.i..

Precisato che i termini del procedimento per interventi di promozione della lettura e di valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico piemontese, finalizzati alla stipula di convenzioni con gli enti culturali di cui la Regione è socio, attivati dal Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, sono stabiliti con il presente provvedimento in 90 giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse a favore della Direzione stessa.

Dato atto che gli atti emanati in applicazione della presente deliberazione rientrano in quanto previsto:

- a) dal Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in particolare dal Considerando (72) e dalla Sezione 11 art 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio);

b) dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), art. 2.6 (Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura) e 6.3 (Incidenza sugli scambi).

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate.

Visto l'art 17 della l.r. 13 in forza del quale gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nelle risorse già stanziare per l'anno 2020 nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Visti gli artt. 54 e 55 in attuazione dei quali la Regione adotta misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54, la Giunta individua modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020.

Dato atto che le risorse per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 13/2020 sul Bilancio regionale 2020-2022 (Missione 5 Programma 2) sono stanziare sul capitolo 178182.

Dato atto inoltre che le risorse per la realizzazione delle ulteriori Misure di cui alla presente deliberazione saranno oggetto di eventuale, successivo provvedimento.

Ritenuto di demandare a successiva deliberazione, anche a seguito di specifiche variazioni compensative, la definizione delle risorse destinate a ciascuna linea di intervento di cui al presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., le disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2020-2022 dei capitoli e per le annualità di cui all'allegato b) nella misura pari al 100% dello stanziamento, per gestire la fase post emergenza da Covid-19.

Viste:

la legge regionale 1° agosto 2018, n. 111 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);

la legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);

la legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19);

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);

la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate;

la D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 (Disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017) in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000".

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), art. 17 (Sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura) e Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III, il documento "Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19). Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che siano messe a disposizione di Finpiemonte S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni contabili previste dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., per le finalità espresse all'art. 17 della L.R. n. 13/2020, le risorse stanziare sul capitolo 178182 (fondo perduto) Missione 5, Programma 2, pari ad € 3.000.000,00;

- di disporre che l'affidamento a Finpiemonte S.p.A., individuata per le motivazioni di cui in premessa quale soggetto gestore del bonus una tantum di cui all'art. 17 della l.r. 13/2020, dovrà avvenire in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. 2-13588 del 22.03.2010 e s.m.i. ed alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. e dalla D.D. n. 43 del 27.02.2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della citata deliberazione, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015 e dalla D.G.R. n. 1-3120 dell'11.04.2016.

L'affidamento a Finpiemonte S.p.A. troverà copertura nello stanziamento di cui al capitolo 141200 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Missione 5, Programma 2), a seguito di richiesta

di specifico preventivo e relativa valutazione della sua congruità da parte della struttura regionale competente;

- di disporre che Finpiemonte S.p.A. proceda all'erogazione del Bonus una tantum, nel rispetto delle soglie economiche di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, tramite modalità a sportello, in un periodo compreso fra la data di pubblicazione dell'Avviso sino al 31 ottobre 2020, al fine di mettere a disposizione dei soggetti interessati un ampio spettro temporale;

- di autorizzare la Direzione Cultura, Turismo e Commercio a procedere all'adozione degli atti necessari per l'attuazione della sopraccitata misura;

- di stabilire che il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte venga definito con specifiche convenzioni, definite dalla competente Direzione Cultura, Turismo e Commercio, previa approvazione della progettualità presentata, basate su un progetto coerente con la contingente situazione emergenziale e che accolga pertanto le tre aree di attività sopra individuate;

- di stabilire che, compatibilmente con le assegnazioni di risorse sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, vengano adottati dalla competente Direzione Cultura, Turismo e Commercio, per quanto concerne l'ambito Cultura di cui agli artt. 54 e 55 della l.r. 13/2020, i seguenti avvisi pubblici di finanziamento:

a) due avvisi pubblici destinati a quei soggetti che nel biennio 2018/2019 hanno sottoscritto, ai sensi del Programma di Attività 2018/2020 citato in premessa, un rapporto di convenzione con la Regione Piemonte, articolati per competenza rispettivamente fra Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali e Settore Promozione attività culturali, patrimonio linguistico e spettacolo;

b) avviso pubblico destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo II (Istituti e Luoghi della Cultura) artt. 21 e 23 e Capo III (Promozione del libro e della lettura) art. 27 della l.r. 11/2018" della l.r. 11/2018;

c) avviso pubblico destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo IV (Attività culturali e di spettacolo), dall'art. 31 all'art. 38, della l.r. 11/2018, con esclusione dell'art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo);

d) avviso pubblico destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);

e) avviso pubblico destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);

f) avviso pubblico destinato alla linea di intervento individuata al Titolo II, Capo II (Istituti e Luoghi della Cultura) art. 26 della l.r. 11/2018, riferita agli Istituti Culturali;

- di stabilire che i termini del procedimento per interventi di promozione della lettura e di valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico piemontese, finalizzati alla stipula di convenzioni con gli Enti culturali di cui la Regione è socio, attivati dal Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed Istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, sono stabiliti con il presente provvedimento in 90 giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse a favore della Direzione stessa;

- di approvare le disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2020 -2022 del capitolo 178182 per l'anno 2020 nella misura pari al 100% dello stanziamento, al fine di dare immediatamente attuazione a quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 13/2020;

- di dare atto inoltre che le risorse per la realizzazione delle ulteriori Misure di cui alla presente deliberazione saranno oggetto di eventuale, successivo provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione delle Misure è garantita dallo stanziamento dei capitoli di cui all'allegato B del presente provvedimento;
- di demandare a successiva deliberazione, anche a seguito di specifiche variazioni compensative, la definizione delle risorse destinate a ciascuna linea di intervento di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che gli atti emanati in applicazione della presente deliberazione rientrano in quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune e dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13
Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione
per contrastare l'emergenza da Covid19**

**Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri
per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020
in ambito culturale**

La normativa regionale in materia di beni e attività culturali ha determinato nel 2018 il raggiungimento di un importante traguardo con l'approvazione della legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura).

A partire dalla metà del mese di febbraio e con una rapida progressione, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha drammaticamente portato, fra le molte, nefaste conseguenze, al blocco totale delle attività del comparto culturale, interrompendo altresì il proficuo percorso di consultazione e partecipazione avviato con i Tavoli della Cultura, il cui sbocco finale sarebbe stato l'approvazione, entro il 30 novembre 2020, del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2021/2023, che doveva ridisegnare indirizzi e modalità di intervento della politica culturale della Regione Piemonte.

Con l'inserimento delle disposizioni in materia di cultura all'interno della l.r. 13/2020 si è volutamente inteso richiamare, in una logica di continuità, seppur pesantemente condizionata dall'emergenza in atto, le finalità, i principi e gli obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11, sottolineando in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali.

La difesa di tali obiettivi e principi in un anno così profondamente segnato dall'emergenza sanitaria pone come priorità assoluta la salvaguardia del sistema culturale piemontese e, al suo interno, delle strutture culturali e conseguentemente dei lavoratori del comparto, attivando un meccanismo che riconosca le spese di struttura e le attività comunque realizzate, anche senza un esito finale aperto al pubblico, ma comunque finalizzate al consolidamento o alla ridefinizione organizzativa delle proprie strutture, alle nuove progettualità e alla ripartenza delle attività.

In tal modo, si sposta l'attenzione dai progetti ai soggetti, che dovranno comunque ridefinire e reinterpretare il proprio ruolo nel contesto mutato e presentare un programma delle attività svolte o da svolgere nell'anno di riferimento e un bilancio che registrerà un'incidenza maggiore rispetto al passato relativamente ai costi di struttura, ricercando un'equa mediazione tra la storicità della presenza operativa nel panorama culturale e il valore della progettazione presentata.

Anche per quanto riguarda le spese di investimento si sposta l'attenzione dai progetti ai soggetti riconoscendo a quelli che operano con continuità da più anni per la valorizzazione del patrimonio culturale condizioni più favorevoli rispetto agli anni precedenti per la

realizzazione di progetti che dovranno comunque rispondere a tutte le necessarie specifiche tecniche.

Le disposizioni di salvaguardia del Sistema culturale piemontese, oltre che alla legge regionale 11/2018, si applicano anche alle leggi regionali del comparto Cultura elencate al Titolo III, Capo III, articolo 54, comma 2, della l.r. 13/2020.

PARTE PRIMA

Art 17

(Sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale Solidarietà Cultura)

Definizione delle procedure e dei criteri per la concessione del bonus una tantum a fondo perduto

L'art 17 (Sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura) della l.r. 13/2020 stabilisce che per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali sul territorio piemontese nella fase di post emergenza da Covid-19, è autorizzata la concessione di un "bonus" una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00, per un totale complessivo di euro 3.000.000,00, a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell'indotto a supporto delle attività del comparto.

Le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

In tal modo la l.r. 13/2020 consente di intervenire sia, con le disposizioni di cui agli artt. 54 e 55, a favore delle progettualità e dei soggetti che nelle annualità precedenti hanno superato il vaglio di una o più selezioni mediante bando di finanziamento, sia, con l'art. 17, a favore delle iniziative e dei soggetti privi di tali requisiti, garantendo un ampio raggio di intervento e sostegno.

L'accesso al Bonus Cultura previsto dall'art. 17 è incompatibile con l'accesso ai benefici previsti agli artt. 54 e 55.

Al fine di intervenire a sostegno di un'ampia platea di soggetti costituiti in forma singola o associata, il bonus viene quantificato in euro 700,00 per lavoratori autonomi e imprese individuali e in euro 1.000,00 per i soggetti costituiti in forma di associazione o di altra tipologia di ente non lucrativo di diritto privato o di società.

Destinatari

Possono accedere al bonus le seguenti tipologie di soggetti, che svolgano attività in modo esclusivo o comunque prevalente nel comparto culturale:

1) soggetti del comparto aventi sede legale e operativa in Piemonte, che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura):

Enti no profit, Enti del Terzo Settore, Associazioni culturali, Fondazioni, Cooperative e Associazioni temporanee di scopo i cui Statuti contemplino il perseguimento di finalità culturali, che operano in campo culturale e dello spettacolo;

2) imprese e operatori che, alla data di entrata in vigore della legge 13/2020, abbiano partita IVA e sede legale e operativa in Piemonte, operanti nei settori dell'indotto a

supporto delle attività culturali e che rientrino nei seguenti codici ATECO prevalenti o primari:

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

74.10.2 Attività dei disegnatori grafici

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici

74.20 Attività fotografiche

74.30 Traduzione e interpretariato (in possesso dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalle associazioni professionali)

79.90.20 Guide turistiche (in possesso di attestato di qualifica professionale in corso di validità)

82.30 Organizzazione di convegni e fiere

85.52 Formazione culturale

90.01 Rappresentazioni artistiche

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03 Creazioni artistiche e letterarie

90.04 Gestione di strutture artistiche

91.01 Attività di biblioteche e archivi

91.02 Attività di musei

91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

93.19.92 Guide alpine

94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (escluse quelle che fanno somministrazione e che sono già beneficiarie di Bonus Piemonte)

Procedimento

Come per il Bonus Piemonte di cui alla l.r. 12/2020, è prevista l'erogazione del bonus attraverso modalità a sportello, dalla data di pubblicazione dell'Avviso sino al 31 ottobre 2020.

PARTE SECONDA

Art. 55 (Principi generali) Definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020

Premessa

Il quadro normativo scaturente dall'innesto della l.r. 13/2020 sulla vigente LR n. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) consente una rimodulazione, una semplificazione e un adattamento degli strumenti di intervento al quadro emergenziale e alla fase della ripartenza.

L'art. 55 comma 1 della l.r. 13/2020 prevede espressamente che possono essere utilizzati gli strumenti di intervento già contemplati dall'art. 7 della l.r. 11/2018. In particolare, con riferimento agli interventi di sostegno a soggetti terzi, gli strumenti sono sintetizzabili in:

- a) partecipazioni in enti culturali;
- b) convenzionamento e sottoscrizione di accordi;
- c) sostegno attraverso l'assegnazione di contributi;
- d) sostegno attraverso strumenti finanziari.

Su tutte le modalità, governano i seguenti principi generali, individuati dall'art. 55 :

- a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tenga conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
- b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;
- c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
- e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio della storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c) e tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
- f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative a ambiti tematici legati all'emergenza COVID-19;

In coerenza coi principi generali, le relazioni e i bilanci di progetto sono impostati sulla seguente articolazione, che viene applicata su tutte le linee e modalità di intervento:

- 1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza;
- 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali (per quegli ambiti non fondati esclusivamente sul volontariato);
- 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza.

I bilanci di progetto dovranno vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3).

Sono esclusi dalle presenti disposizioni i contributi erogati in base a convenzioni o accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina in essi contenuta, i contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21, i contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all'art. 22, i contributi agli istituti culturali di rilievo regionale di cui all'art. 26 e i contributi per l'editoria di cui agli artt. 28-29 della legge 11/2018.

A) Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte

Il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte viene definito da specifiche convenzioni che si basano su un progetto per il 2020 coerente con la contingente situazione emergenziale e che accolga pertanto le tre aree di attività individuate in Premessa.

B) Convenzioni e Accordi

Si intendono limitare in modo significativo i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte. Gli eventuali accordi di collaborazione e di convenzione a sostegno di specifici progetti devono essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta regionale.

In attesa che il Programma triennale della cultura 2022/2024 definisca e reimposti le diverse modalità di intervento della Regione in ambito culturale, si intende comunque, come fase transitoria, prevedere nel corrente anno un Avviso pubblico di finanziamento destinato a quei soggetti che nel biennio 2018/2019, nell'ambito del Programma di Attività 2018/2020, hanno vista riconosciuta dalla Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto di convenzione.

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, l'Avviso darà come esito l'assegnazione di un contributo di importo massimo di euro 120.000,00 a fronte di un programma di attività articolato secondo le tre linee sopra individuate.

Vengono applicate, per quanto compatibili, le modalità di assegnazione dei contributi e di rendicontazione individuate nei successivi paragrafi C) e D).

C) Avvisi pubblici di finanziamento

Gli Avvisi pubblici di finanziamento relativi alle linee di intervento di cui alla l.r. 11/2018 ed altresì gli avvisi pubblici relativi alle leggi regionali del comparto Cultura elencate al Capo

III, articolo 54, comma 2, della l.r. 13/2020, sono ispirati a una significativa semplificazione della fase di valutazione delle domande e di definizione degli importi.

Nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 55 comma 1, i criteri di intervento sono così definiti:

a) il principio della storicità, inteso in riferimento agli avvisi pubblici di finanziamento del triennio 2017-2019: hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2019 si trovino in una delle seguenti condizioni, riferite al bando in cui intendono concorrere:

1) assegnatari del contributo regionale;

2) assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100, pur in assenza della assegnazione del contributo regionale e a prescindere dalla motivazione della mancata concessione (ad esempio risorse nel frattempo esaurite, importo spettante inferiore alla soglia minima di contribuzione).

In tal modo la platea dei soggetti richiedenti sarà costituita da organizzazioni che hanno dimostrato capacità progettuale tale da superare nell'ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai bandi, che hanno costituito una valida base di lavoro. Coloro che non potranno accedere ai bandi "ordinari" potranno comunque avere accesso ai bonus previsti dal "Fondo Solidarietà Cultura" descritto nella Parte Prima.

L'accesso ai benefici previsti dagli artt. 54 e 55 è incompatibile con l'accesso al Bonus Cultura di cui all'art. 17;

b) l'importo ammissibile non può superare l'importo del contributo (o della somma dei contributi, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di più contributi in uno degli anni del triennio precedente) più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata concessione, ad esempio per esaurimento delle risorse) nel triennio 2017-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non potrà comunque essere superiore a 120.000,00 euro;

c) la relazione illustrativa del programma 2020 è impostata secondo le tre tipologie di attività già riportate nella Premessa. Sono ammessi programmi di attività riferiti all'anno solare 2020, salvo ambiti che per loro natura sono caratterizzati inevitabilmente dallo scavalco fra gli anni 2020/2021, quali ad esempio attività che seguono il calendario scolastico e, tenuto conto delle loro caratteristiche e peculiarità, attività concernenti biblioteche, archivi e promozione del libro e della lettura. Tali tipologie di attività si potranno concludere entro il 30 giugno 2021, purché una parte significativa degli stessi sia realizzata nell'anno 2020;

d) in coerenza coi contenuti del programma di attività, il bilancio preventivo può comprendere: il costo del lavoro dipendente così come di quello dei collaboratori esterni; i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle realizzate a distanza; i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l'emergenza, quali interventi di sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico; costi riferiti ad attività svolte nel 2020 (salvo le eccezioni sopra specificate) per predisporre il riavvio delle attività;

e) nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze riferite ad un ambito di intervento, le risorse disponibili per il medesimo risultassero insufficienti, ogni importo viene ridotto proporzionalmente, in modo che la sommatoria dei contributi assegnabili trovi capienza nelle risorse disponibili;

f) ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino ammissibili a finanziamento è assegnato un contributo minimo pari a euro 2.000,00. La parte restante viene assegnata sulla base della richiesta dei soggetti beneficiari, nei limiti sopra precisati e nel limite delle risorse disponibili, secondo il meccanismo di cui alle lettere Cb) e Ce).

D) Deroghe per l'anno 2020 alle disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione dei contributi concessi in materia di cultura mediante gli avvisi pubblici di finanziamento di cui alle lettere B) e C)

La D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019, ha approvato le disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi a favore, fra gli altri, del comparto cultura.

Nel confermare le disposizioni contenute in tale atto deliberativo, si stabilisce per l'anno 2020 l'adozione delle seguenti deroghe (i punti qui di seguito citati fanno riferimento a quelli contenuti nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019).

Modalità di presentazione delle istanze di assegnazione dei contributi

Rispetto a quanto disposto dal punto 7.5 - che è confermato nelle restanti parti – per l'anno 2020 non va prodotto l'ultimo bilancio consuntivo del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di statuto, unitamente al relativo verbale.

Modalità di assegnazione e utilizzo dei contributi

1) l'ammontare del contributo in spesa corrente, stabilito al punto 8.1, non può superare il 70%, anziché l'attuale 50%, delle spese ritenute ammissibili a preventivo, fatta salva diversa disposizione di legge o di regolamento;

2) in merito a quanto stabilito al punto 8.2, al fine di ottimizzare il riparto delle risorse disponibili e di evitarne la dispersione e l'impiego scarsamente efficace, nonché effetti di cumulo, un soggetto può presentare un'unica domanda su uno solo degli avvisi pubblici di finanziamento in materia di cultura attivati nell'anno 2020;

3) in coerenza con i principi generali stabiliti dall'art. 55 della l.r. 13/2020 e alla precedente lettera C), le disposizioni recate dal punto 8.5, relative ai limiti di utilizzo del contributo regionale per spese generali e di funzionamento, sono sostituite dalla seguenti:

- stante la straordinarietà dell'annualità 2020, il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza dell'utilizzo per le attività di cui ai punti 1) e 3)

della Premessa. Le disposizioni non coerenti con il principio ora enunciato, sia in sede di presentazione e valutazione dell'istanza, sia in sede di rendicontazione, sono disapplicate.

Modalità di liquidazione del contributo

Con riferimento al punto 9.2, che prevede che la quota di anticipo venga liquidata a favore del soggetto beneficiario successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo, secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, si stabilisce che la liquidazione di tale quota per l'anno 2020 non è subordinata all'avvenuta liquidazione della quota a saldo dell'eventuale precedente contributo, assegnato in relazione al medesimo ambito di attività.

Criteri generali di rendicontazione dei contributi assegnati

a) con riferimento a quanto previsto al punto 10.2, qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione, di cui al punto 10.1, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la può autorizzare, anziché con provvedimento, come attualmente previsto, con comunicazione da inviare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

b) con riferimento a quanto previsto al punto 10.4, la disposizione recata dalla lettera c) è sostituita dalla seguente:

elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario. La deroga concessa concerne l'eliminazione del tetto del 20% del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento;

c) a consuntivo l'ammontare del contributo regionale deve rispettare il limite massimo del 70% dei costi complessivi del progetto, così come stabilito per il preventivo;

d) anche a consuntivo le spese esposte devono vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3) della Premessa.

Contributi per investimenti

Modalità di rendicontazione del contributo.

Con riferimento alle modalità di rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2020, nel rendiconto per categorie di spesa di cui al punto 17.4, lettera b) tra le voci di spesa possono essere ricomprese quelle per l'attivazione della fideiussione.

Con riferimento al punto 17.6. si stabilisce che la percentuale del contributo concesso dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione va rispettata con una tolleranza del 20% (senza superare l'80%) in sede di rendicontazione, procedendo in caso contrario alla proporzionale riduzione del contributo, salvo quanto diversamente disposto da leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta regionale o bandi.

Criteri di rendicontazione dei contributi assegnati nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 13/2020 a favore di Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte

Si confermano le disposizioni in materia di presentazione delle istanze e di rendicontazione recate dai punti 21 e 22 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, come in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019.

ALLEGATO B)

CDC	Titolo	Programma	Descrizione Programma	Tipo Finanziamento	Descrizione Capitolo	Capitolo	Stanziano 2020 (al netto imp. Reimp e da anni precedenti)	Assegnato netto 2020	RICHIESTA ASSEGNAZIONE 2020	Stanziano 2021	Assegnato 2021	RICHIESTA ASSEGNAZIONE 2021	Stanziano 2022	Assegnato 2022	RICHIESTA ASSEGNAZIONE 2022	note
A2000A	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI - E.E.L.L. (L.R. 11/2018)	153620	542.000,00	308.500,00	233.500,00	890.000,00	445.000,00	445.000,00				
A2000A	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI - TRASF. IMPRESE (L.R. 11/2018)	176770	7.500,00	3.750,00	3.750,00	37.500,00	18.750,00	18.750,00				
A2000A	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF. ASSOCIAZIONI	182890	12.609.186,00	6.604.593,00	6.004.593,00	20.342.500,00	10.171.250,00	10.171.250,00				

A2001B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE E DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI - IMPRESE EDITORIALI E LIBRERIE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO III, ARTT. 28 E 29)	176790	192.771,02	96.885,51	95.885,51	220.000,00	110.000,00	110.000,00				
A2001B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PRIVATI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL LIBRO, DELLA LETTURA E DELL'EDITORIA PIEMONTESE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO III, ARTT. 27, 28 E 29)	182870	108.734,00	54.367,00	54.367,00	341.330,00	170.665,00	170.665,00				
A2001B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE RETI E AI SISTEMI BIBLIOTECARI, AGLI ARCHIVI, AI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE E ALLE BIBLIOTECHE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO II, ARTT. 21, 22 E 25) - TRASF. AMM. LOC.	153650	476.175,00	238.087,50	238.087,50	1.165.280,00	582.640,00	582.640,00				

A2001B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA E DELL'EDITORIA PIEMONTESE (L.R. 11/2016, TIT. II, CAPO III, ARTT. 27, 28 E 29)	153640	75.000,00	0,00	75.000,00	75.400,00	37.700,00	37.700,00				
A2001B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PRIVATI PER IL SOSTEGNO ALLE RETI, AI SISTEMI BIBLIOTECARI, AGLI ARCHIVI, AI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE ALLE BIBLIOTECHE E AGLI ISTITUTI CULTURALI D'INTERESSE REGIONALE (L.R. 11/2016, TIT. II, CAPO II, ARTT. 21-26)	182860	1.116.773,10	558.386,55	558.386,55	1.318.265,00	659.132,50	659.132,50	1.318.265,00	659.132,50	659.132,50	
A2002B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ECONUMISEI (L.R. 19/2016)	152562	166.800,00	83.400,00	83.400,00	330.000,00	165.000,00	165.000,00				

A2002B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ECOMUSEI (L.R. 13/2018)	186980	75.000,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00				
A2002B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1990, N. 24)	182953	85.000,00	42.500,00	42.500,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00				
A2002B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE (LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1978, N. 45)	169699	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00				

A2003B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	"SOLIDARIETA' CULTURA" SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONI SMO E ALL'INDOTTO DEL SETTORE CULTURALE (ART. 14, DDL 95 COVID)	178182	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				bonus cultura art 17
A2003B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - TRASF. EELL. (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO IV, ARTT. 30-38)	153630	139.936,00	69.968,00	69.968,00	402.320,00	201.160,00	201.160,00				
A2003B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO IV, ARTT. 30-38)	176780	70.772,00	35.386,00	35.386,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00				

A2003B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI (L.R. 11/2018, TITOLO II, CAPO IV, ARTT. 30-39)	182880	1.391.667,00	695.833,50	695.833,50	3.836.064,00	1.918.032,00	1.918.032,00				
A2003B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CORSUALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (L.R. N.49/91).	153606	25.000,00	12.500,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00				
A2003B	1	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI STORICI DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE E ALL'ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA IN TORINO (LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1980, N.29) - ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI	188182	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00				

A2002B	2	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NELL'AREA DELLA BENEDICTA NEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO (L.R. 1/2006).	220883		125.000,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
A2002B	2	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RESTAURO DEI MUSEI, DI BENI CULTURALI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E UNESCO E PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ (L.R. 11/2018, CAPO I E II, ARTT. 11, 12, 13, 16, 17 E 19) - CONTR. ISTT. SOC. PRIV.	291430		990.000,00	495.000,00	0,00	275.000,00	137.500,00	137.500,00			
A2002B	2	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RESTAURO DEI MUSEI, DI BENI CULTURALI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E UNESCO E PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ (L.R. 11/2018, CAPO I E II, ARTT. 11, 12, 13, 16, 17 E 19) - CONTR. AMM. LOC.	222890		200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

A2002B	2	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	R	CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E COOPERATIVE EX S.O.M.S. PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL MATERIALE STORICO DOCUMENTARIO E PER GLI ARREDI (LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1990, N. 24 E LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1996, N.92)	291481											
							200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
							21.897.314,12	9.749.157,06	11.640.657,06	31.008.659,00	15.504.329,50	15.379.329,50	1.968.265,00	984.132,50	984.132,50		